



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3108 di data 5 settembre 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario C057h "PINZOLO – PRA' RODONT" relativa alla realizzazione di nuovi locali trasformatori alla stazione di monte, nell'area sciistica di Pinzolo, nel Comune di Pinzolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci, Enrico Valcanover del Servizio Geologico, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 19 agosto 2022, prot. n. 0575603, con la quale la società Funivie Pinzolo S.p.A., con sede in Pinzolo, via Bolognini, 84, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C057h "Pinzolo - Prà Rodont", nell'area sciistica di Pinzolo, nel comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali, presentati in allegato alla domanda in data 19 agosto 2022 prot. n. 0575603 e la successiva documentazione integrativa di data 31 agosto 2022 prot. n. 0599105, evidenzianti i lavori proposti, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

prog.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	00_ELENCO ELABORATI.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A01
2	01_DR01_REL_TECNICA.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A02
3	02_DT01_INQUADRAMENTI CTP.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A03
4	03_DT02_INQUADRAMENTI PUP.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A04
5	04_DT03_INQUADRAMENTI PRG.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A05
6	05_DT04_MAPPA CATASTALE.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A06
7	06_DT05_PLANIMETRIE.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A07
8	07_DT06_ATTUALE PIANTA E PROSP.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A08
9	08_DT07_PROGETTO PIANTA E PROSP.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A09
10	09_DT08_RAFFRONTO PIANTA E PROSP.pdf.p7m	0575603	19/08/2022	A10
11	Attestazione presa visione progetto-signed.pdf	0599105	31/08/2022	A01

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda la realizzazione di un nuovo locale alla stazione di monte destinato ad ospitare 3 trasformatori a servizio della telecabina e dell'impianto di innevamento. L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo volume unico in continuità con l'attuale cabina di trasformazione, addossato anteriormente all'edificio della telecabina e posizionato sotto la traccia della medesima.

Preso atto che il Servizio impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Pinzolo S.p.A., con sede in Pinzolo, via Bolognini, 84, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C057h "Pinzolo – Prà Rodont", nell'area sciistica di Pinzolo, nel comune di Pinzolo, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la nuova struttura dovrà essere conforme alle disposizioni previste dal capitolo 3.12.14 del D.M. 8 marzo 1999 "Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli"; dovrà pertanto essere presentata, prima dell'inizio dei lavori, opportuna relazione antincendio al Servizio Impianti a fune e piste da sci;
4. di disporre che dovrà essere presentata, al Comune territorialmente competente e preliminarmente al rilascio del titolo edilizio, una relazione geologico-geotecnica comprensiva dello studio di compatibilità, asseverato, degli interventi rispetto alla penosità (bassa) individuata nella Carta di Sintesi delle Pericolosità, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste per il controllo di competenza
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

ST/fr